

FOCUS SULLE NOVITA' RIPORTATE NELL'ULTIMA EDIZIONE DEL D.LGS. 81 (edizione novembre 2020)

Fra le novità introdotte nel nuovo Testo Unico della Sicurezza, ne spiccano certamente due, che sono:

- Modifica dell'art. 242, comma 6, e gli allegati XLII e XLIII, ai sensi del [D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44](#) (protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da **un'esposizione ad agenti cancerogeni** o mutageni durante il lavoro);
- Modifica dell'art. 180, comma 3, ai sensi del [Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101](#) (protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti – **RADON**, radionuclidi di origine naturale, lavorazioni minerarie);

Relativamente alla modifica dell'art 242 e dei relativi allegati si segnala che per quelle sostanze **la silice cristallina** è **stata riconosciuta cancerogena** ed inoltre sono variati i relativi limiti di esposizione, pertanto il Datore di lavoro si dovrà adeguare a quanto previsto dal TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE, CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI, che possiamo sinteticamente riassumere così:

- Adeguare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con quanto previsto dall'art. 236, per lo stesso documento sono previste degli aggiornamenti obbligatori ogni 3 anni, salvo che vengano fatte prima delle modifiche
- Adottare le misure tecniche, organizzative, procedurali previste degli artt.237 e 238
- Fare l'attività informativa e formativa secondo l'art. 239
- Adeguare gli accertamenti sanitari
- Attuare quanto previsto dall'art.243, ovvero in breve: istituire il registro di esposizione, detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente, quest'ultimo aggiorna anche le cartelle sanitarie e devono essere fatte le comunicazioni necessarie

In merito alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti – **RADON**, radionuclidi di origine naturale e lavorazioni minerarie è necessario adempiere a numerosi adempimenti previsti soprattutto per quelle attività che possono comportare il rischio a tali esposizioni; fra le attività rientranti in questo decreto troviamo situazioni molto specifiche quali ad esempio attività che abbiano a che fare con materiali o sorgenti radioattive, alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti, veicoli spaziali, esposizioni mediche e non, ma **troviamo anche all'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon** in ambienti chiusi, all'esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione.

Le norme relative alla **protezione dal radon nei luoghi di lavoro** si applicano alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei, negli stabilimenti termali, nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (attualmente siamo in attesa che vengano identificate), oppure se svolte in "specifici luoghi di lavoro" da individuare nell'ambito di quanto previsto dal Piano di Azione Nazionale Radon (ancora da definire). Nei luoghi di lavoro sopra citati è richiesta la misurazione della concentrazione di radon in aria media annua e nel caso superi il livello di riferimento, si richiede l'adozione di "misure correttive" volte a ridurre i livelli medi di radon indoor.

La prima valutazione della concentrazione media annua di attività del Radon deve essere effettuata entro 24 mesi dall'inizio dell'attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale. Il documento che viene redatto a seguito della valutazione è parte integrante del Documento di Valutazione del Rischio (DVR, articolo 17 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81).

La cadenza delle misure e delle misurazioni è prevista ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra, o di isolamento termico e ad intervalli variabili fra 2, 4 e 8 anni a seconda dei casi.

Questo decreto si applica non solo agli ambienti di lavoro, **ma anche agli ambienti di vita**, per i quali sussistono gli stessi limiti di concentrazione media annua, almeno per le abitazioni esistenti o costruite entro il 2024.

Il ns. staff tecnico è a disposizione per fornirvi tutti gli approfondimenti.

- Federica CHIRIOTTI	Cell. 339 6923013	email	chiriotti@sisasrl.org
- Federico MAURINO	Cell. 349 3245405	email	maurino@sisasrl.org
- Liam RICEPUTI	Cell. 377 3087248	email	riceputi@sisasrl.org
- Flavio DAMIANO	Cell. 348 2244286	email	damiano@sisasrl.org